



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **RISOLUZIONE n. 13 del 02/12/2014**

#### ***“Divieto di applicazione, nel medesimo ambito territoriale, di componenti appartenenti a Commissioni tributarie di grado diverso”***

Il Consiglio nella seduta del **02/12/2014**, composto come da verbale in pari data, udito il relatore Cons. **Lucio DI NOSSE**,

prende atto che, da una ricognizione effettuata dall'Ufficio Status, all'attualità vi sono numerosi componenti di Commissioni Tributarie che risultano applicati presso Commissioni di grado diverso da quello di organica appartenenza.

Le applicazioni anzidette sono state autorizzate, negli ultimi anni e sino ad oggi, esclusivamente in considerazione della eccezionale situazione di carenze di organico determinatasi in tutte le Commissioni Tributarie a causa delle note problematiche che hanno impedito l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi ed interPELLI banditi dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a partire dall'anno 2011.

La deroga al principio generale di separazione dello svolgimento di attività giurisdizionale tra il grado provinciale e quello regionale, come disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545, è stata attuata anche in considerazione della eccezione posta in essere dall'art.3 comma 2 bis lett.a) del D.L.25/3/2010 n. 40, convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2010, il quale, tra l'altro, prevedeva che potessero essere disposte anche le applicazioni di componenti delle Commissioni Tributarie Provinciali presso l'organo giurisdizionale sovraordinato, Commissione Tributaria Centrale.

Il Consiglio ritiene che ad oggi la situazione di eccezionalità sia cessata e debba, pertanto, senza indugio tornarsi alla applicazione dei richiamati principi generali del D.Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 545.

Appare opportuno, quindi, che i componenti di una commissione tributaria non possano essere applicati ad altre di grado diverso aventi sede nella medesima regione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Premesso quanto sopra e in attesa di adottare una risoluzione che regolamenti l'intera disciplina delle applicazioni,

### **DELIBERA**

In caso di **interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie**, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima.

Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni per le quali alla data di pubblicazione della presente risoluzione siano in scadenza applicazioni non rinnovabili, in base a quanto nella stessa disposto, queste ultime potranno essere prorogate fino all'esito di apposito interpello nazionale disposto per nuove applicazioni.

La presente risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) nella sezione "Pubblicazioni – Risoluzioni".

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;



*Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- alla Direzione della Giustizia Tributaria ;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL VICE PRESIDENTE

Michele ANCONA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Ancona', written over the printed name.